

GARA EUROPEA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA DI RISCHI ASSICURATIVI IN
CARICO AL CSI-PIEMONTE
(N. GA18_004)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Portiamo a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate alla procedura in oggetto, le richieste di chiarimenti pervenute e le rispettive risposte:

1. Facendo riferimento al lotto 4) Tutela Legale si chiedono i seguenti chiarimenti:

a. Si chiede di indicare la compagnia e il premio annuo in scadenza.

Assicuratore in corso: Lloyd’s

Premio annuo lordo in corso: 64.365,00

b. Si chiede conferma che l’ente sia assicurato con continuità dal 31/12/2012 e che ad oggi non sia stato aperto alcun sinistro sulla polizza di Tutela Legale.

Confermiamo la presenza copertura di Tutela Legale già a far data dal 31.12.2012. Confermiamo che per il periodo 31.12.2012 – 31.03.2018 non sono stati aperti sinistri.

c. Si chiede di indicare il dato consuntivo delle retribuzioni annue lorde degli ultimi tre anni.

Retribuzioni annue lorde 2016 – 2017 € 44.000.000,00 circa

Retribuzioni annue lorde 2015 – 2016 € 41.000.000,00 circa

Retribuzioni annue lorde 2014 – 2015 € 43.000.000,00 circa

d. Si chiede di chiarire il dato esatto pari all’80% delle retribuzioni in quanto il dato riportato nel capitolato di gara (€ 44.298.285,00) differisce da quello indicato nella scheda di offerta economica (€ 35.500.000,00).

Nel Capitolato Speciale di Polizza l’importo indicato è riferito al 100% delle retribuzioni. L’indicazione espressa relativamente all’80% è, quindi, un refuso.

Nella scheda di offerta economica è previsto correttamente un valore pari all’80%.

2. LOTTO 2 – RCTO: viste le previsioni normative di cui agli articoli 11 e 25 del capitolato tecnico, si chiede di confermare che l’assicurazione opera esclusivamente con riferimento a CSI Piemonte; in caso contrario, si richiede di identificare in modo puntuale i soggetti assicurati e le relative attività.

Confermiamo che l’assicurazione opera solo per il CSI-Piemonte.

3. **LOTTO 2 – RCTO: si chiede gentilmente di confermare che il premio anticipato annuo debba intendersi anche come premio minimo comunque acquisito.**

Confermiamo che, essendo previste solo regolazioni attive, il premio annuo anticipato deve intendersi quale premio minimo acquisito.

4. **LOTTO 2 – RCTO: con riferimento a quanto previsto all'art. 8 del capitolato tecnico, confermare che l'assicurazione non opera in caso di dolo del Contraente/Assicurato e che, pertanto, quanto indicato nel primo comma in merito al dolo del contraente è un refuso.**

Il dolo del Contraente è escluso dall'Assicurazione, intendendosi per tale quello riferibile al legale rappresentante di CSI-Piemonte, così come risultante dallo Statuto.

Resta confermata la copertura della colpa grave del legale rappresentante, nonché il dolo e la colpa grave di ogni altro soggetto di cui CSI-Piemonte deve rispondere.

5. **LOTTO 2 – RCTO: confermare che gli adempimenti previsti dall'art. 17 a carico della Società s'intendono "previa richiesta dell'Assicurato".**

Non è necessaria alcuna richiesta dell'assicurato affinché la Società adempia a quanto previsto dall'art. 17.

6. **LOTTO 2 – RCTO: all'art. 27 – Massimale di garanzia – Limiti di risarcimento, comma 4, si fa riferimento all'art. 9 (RCTO). Si chiede di chiarire il riferimento.**

Trattasi di un refuso.

7. **LOTTO 2 – RCTO: si chiede di confermare che il massimale unico di Euro 10.000.000,00 indicato all'art. 27 debba intendersi come massimale unico per sinistro, ferma la massima esposizione della Società per periodo assicurativo annuo pari ad Euro 10.000.000.**

Confermiamo.

8. **LOTTO 2 – RCTO: si chiede di confermare che le garanzie di polizza:**

- non operano per i rischi di D&O/RC Amministratori in relazione ai rischi inerenti l'esercizio della loro carica;
- non operano per i rischi di RC Professionale in genere;
- non comprendono i danni di natura finanziaria/patrimoniale che non siano derivanti da danni materiali/corporali e che quindi operano esclusivamente per danni materiali (danneggiamenti a cose), morte e lesioni personali derivanti dall'attività svolta dalla Contraente;
- non operano con riferimento ai danni relativi alle attività inerenti il settore aereo, aeroportuale, aerospaziale;

- non operano con riferimento a danni “direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di:
 - atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
 - guerra e guerra civile ed eventi socio politici;
 - qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, o reprimere qualsiasi atto di cui ai punti 1 e 2 che precedono.

Per atto di terrorismo s'intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi o ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte;

- non operano per i danni derivanti e/o cagionati:
 - ad hardware, software e/o banche dati anche attraverso la lesione dell'integrità di dati e/o sistemi informatici
 - violazione della riservatezza dei dati e delle comunicazioni informatiche.
 - dall'utilizzo illecito, abusivo e/o fraudolento di sistemi e/o mezzi informatici, telematici e/o cibernetici;
 - da carenza od inadeguatezza delle misure di sicurezza informatica di sistemi informatici, telematici, elettronici o cibernetici.

Relativamente alle esclusioni di polizza si rimanda a quanto stabilito dall'art. 30 “Rischi esclusi dall'assicurazione”.

9. **LOTTO 2 – RCTO:** diversamente da quanto previsto dal terzo punto dell'art. 30 del capitolato tecnico, si chiede di confermare che, da tutte le garanzie di polizza sono esclusi totalmente i danni connessi a rischi di natura nucleare, nonché quelli derivanti da detenzione od impiego di sostanze radioattive od apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, quelli verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;

Si conferma quanto stabilito al terzo punto dell'art. 30.

10. **LOTTO 2 – RCTO:** Si chiede di confermare che l'attività oggetto di copertura sia limitata esclusivamente al territorio italiano e che non sono coinvolti i seguenti Paesi: Iran, North Korea, Syria, Crimea, Cuba, Afghanistan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Burma (Myanmar), Burundi, Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, Eritrea, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Iraq, Lebanon, Libya, Moldova, Russia, Serbia and Montenegro, Somalia, South Sudan, Sudan, Venezuela, Yemen, Zimbabwe.

Posto che l'attività di CSI, relativamente al rischio RCTO, è limitata al territorio italiano, siamo a comunicarvi che, per la validità territoriale, si deve

far riferimento a quanto previsto all'interno del primo capoverso dell'art. 26 "Precisazioni".

11. LOTTO 2 – RCTO: Si chiede altresì di voler confermare l'inclusione della seguente clausola: "La presente assicurazione non sarà operante e l'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun risarcimento, indennizzo od a riconoscere alcun beneficio o servizio previsto nel presente Programma assicurativo qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento, indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio o servizio espongano l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da:

- risoluzioni delle Nazioni Unite;
- provvedimenti relativi a sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA;
- qualsiasi altra norma o provvedimento nazionale o internazionale."

Tale clausola non è prevista e non potrà essere successivamente inserita.

12. LOTTO 2 – RCTO: specificare se sono ammesse varianti al capitolato tecnico oltre le opzioni previste nel disciplinare di gara (art. 18.1.2).

Non sono ammesse altre varianti.

Torino, 3 agosto 2018

Portiamo a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate alla procedura in oggetto, le richieste di chiarimenti pervenute e le rispettive risposte:

1 Con la presente si chiede cortesemente l'indicazione dell'assicuratore e del premo in corso in relazione al lotto 5.

Compagnia assicuratrice attuale: Chubb European Group Ltd (ex Ace European Group Ltd)

Premio lordo annuo, anno 2018: Euro 34.005,95

2 Ai fini del pagamento dell'imposta di bollo, si chiede cortesemente di poterci indicare il "codice ufficio o ente" da inserire al punto 6 del Modello F23 perché nel disciplinare di gara è indicato solo il codice tributo 456T.

Il codice dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate competente è TTM - Direzione Provinciale I di TORINO - Ufficio Territoriale TORINO 3, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

3 Relativamente alla gara – in particolare alla copertura All Risks - siamo a richiedere quanto segue:

3.1 Si richiede l'elenco completo di tutte le ubicazioni oggetto di copertura (Via, Comune e Provincia) e descrizione dell'attività svolta al suo interno

3.2 Per ogni singola ubicazione il dettaglio dei valori assicurati per singola partita

3.3 Molte ubicazioni oggetto di copertura sono definite "Sito Wi-Pie" si richiede un dettaglio dei beni oggetto di copertura e relativi valori come richiesto anche al punto 1 e 2

Con riferimento ai quesiti di cui ai punti 3.1), 3.2) e 3.3) si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 25 "Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società" del Capitolato Speciale di Polizza – Lotto 5, che prevede – al primo capoverso nel seguito riportato – l'esonero del Contraente dalla preventiva identificazione degli Enti assicurati: *"Gli importi indicati nella Scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione il Contraente è esonerato), fermo quanto previsto ai successivi artt. "Acquisizione di nuovi beni" e "Costituzione del premio e regolazione annuale".*

3.4 La copertura richiesta alla partita Beni Immobili è in forma Fabbricato e quindi garanzia diretta o in forma Rischio Locativo atteso che quasi tutti gli immobili sono in locazione?

La garanzia deve essere prestata in forma diretta e non quale rischio locativo.

3.5 Conferma che non sono oggetto di copertura Reti e impianti di distribuzione di ogni genere. Dal report Risks Analysis si evince la presenza sul territorio di reti e pertanto si richiede conferma che queste non sono oggetto della copertura All Risks considerata che è prevista una definizione

È compreso in garanzia tutto quanto definito "Beni Immobili" e "Beni mobili" che trova, peraltro, riscontro e valorizzazione nello schema "Conteggio del premio di polizza somme e valori assicurati".

4 All'art. 24 lettera J) è previsto a PRA senza alcun limite "Merci e materiali in disuso, residui di lavorazione, scarti" senza alcun disciplinare.

In merito siamo a richiedere il criterio di valutazione di un eventuale danno oltre a richiedere conferma che sono assicurati senza alcun limite.

Non essendo previsto il limite all'interno della scheda riepilogativa la garanzia non deve essere prestata.

Torino, 2 agosto 2018

Portiamo a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate alla procedura in oggetto, le richieste di chiarimenti pervenute e le rispettive risposte:

1. In merito al Lotto All risks sono a chiedere l'elenco dei fabbricati con i relativi valori o, in mancanza, l'indicazione della MUR

La MUR (Massima Unità di Rischio) è rappresentata dallo stabile di Torino - Corso Unione Sovietica (civici 214, 216, 218), immobile soggetto a vincolo storico-artistico, del valore di Euro 40.250.000,00.

2. Chiediamo la disponibilità da parte dell'Ente ad inserire in caso di aggiudicazione la seguente clausola all'interno del testo:

“SANCTIONS CLAUSE

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.”

La clausola citata “Sanction Clause” è prevista all'art. 24 del Capitolato di Polizza – Lotto 3 per la copertura assicurativa della responsabilità civile degli organi di Amministrazione e Controllo di società e verso terzi per perdite patrimoniali.

3. In caso di aggiudicazione la Contraente rilascerà, alla data di decorrenza del rischio, questionario D&O con dichiarazione assenza sinistri e circostanze?

Fermo restando che l'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a prestare la copertura assicurativa secondo i termini e le condizioni previste nel Capitolato di Polizza - Lotto 3 (comprensivo di eventuali varianti migliorative proposte dall'Appaltatore stesso in sede di offerta, nei termini esplicitati all'articolo 18.1.3 del Disciplinare di Gara), il CSI-Piemonte potrà – qualora richiesto – procedere al rilascio del questionario D&O aggiornato, alla data di decorrenza della Polizza assicurativa per la copertura assicurativa RC patrimoniale e D&O (Lotto 3).

4. Si chiede conferma che con riferimento al Lotto 8 – RSM il requisito di raccolta premi indicato nella tabella di pagina 13 del disciplinare di “Euro 30.000.000,00 nel ramo 1 Infortuni” sia un refuso e che in realtà si intendeva indicare “Euro 30.000.000,00 nel ramo 2 Malattia” considerato che la copertura in parola è relativa al rimborso spese mediche.

Si conferma che l'indicazione riportata all'articolo 8.2, lettera b) del Disciplinare di Gara, relativa al requisito di raccolta premi richiesto nell'ambito del Lotto 8, costituisce mero refuso.

Si precisa pertanto che, con riferimento al requisito di cui all'articolo 8.2, lettera b) del Disciplinare di Gara, relativamente al *Lotto 8 - Polizza per la copertura assicurativa rimborso spese mediche dirigenti – integrativa FASDAC*, il valore relativo alla raccolta premi complessiva dei premi assicurativi, negli anni 2015-2016-2017 (ovvero triennio 2014-2015-2015 nel caso in cui le Compagnie non dispongano ancora di Bilancio approvato per l'anno 2017), non dovrà essere inferiore a Euro 30.000.000,00 nel ramo 2 Malattia.

5. **Al paragrafo 33 “Protezione dei dati personali e dovere di riservatezza” del disciplinare di gara (pag.55) si legge: “...l’Appaltatore, avendo prestato le garanzie sufficienti prescritte dalle norme suindicate a dimostrazione della sua esperienza, capacità e affidabilità, assume il ruolo di “Responsabile del trattamento” in conformità all’art. 28 del GDPR ...”. Si segnala che si ritiene più opportuno che l’appaltatore rivesta il ruolo di Titolare autonomo del trattamento anziché di Responsabile e pertanto si chiede conferma che in caso di aggiudicazione l’aggiudicatario sarà qualificato come Titolare autonomo e non come responsabile.**

L'Aggiudicatario svolgerà attività *per conto* del Committente, Titolare del Trattamento ed assumerà pertanto il ruolo di "Responsabile del trattamento" in quanto i termini e le condizioni dell'appalto oggetto della gara sono dettagliatamente definite nel Disciplinare e nei suoi documenti allegati e le "istruzioni" per il trattamento dei dati personali sono specificate nell'art. 33 e negli ulteriori documenti da questi richiamati.

Torino, 26 luglio 2018